



Comune di Campomarino

Provincia di Campobasso

Via C.A. Dalla Chiesa, 1 - 86042 Campomarino
Telef.: 0875-5311 - Fax: 0875-530004 - C.F.: 82004690705 P.Iva: 00225150705

OGGETTO: Orari di chiusura ed apertura esercizi di vendita al dettaglio (Settore alimentare e non). Integrazione all'ordinanza n. 21 del 05/07/2005.

ORDINANZA N. 23 –Prot. n. 8825

IL SINDACO

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel titolo IV (artt. 11-12-13) del D. Lgs. n. 114/1998 in materia di giorni ed orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

RICHIAMATA, altresì, la legge regionale n. 33 del 27/10/1999 recante la disciplina di attuazione del D. Lgs. n. 114/1998;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 21 del 5 luglio 2005 concernente la *“Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle attività di intrattenimento e svago, settore alimentare e non alimentare”* e che, in particolare, al Capo III di cui all'allegato al provvedimento disciplina gli orari del settore alimentare e non alimentare;

PREMESSO

- che, previa regolare procedura di concessione, è stata disposta l'apertura di n. 2 filiali appartenenti rispettivamente alle catene commerciali LIDL Italia Srl, ubicata in Viale Marconi snc, ed EUROSPIN Lazio Spa, ubicata al S.S. 16-Km 551;
- che in data 30/04/2009-Prot. n. 5875 la LIDL Italia Srl formulava istanza per la concessione in deroga sugli orari di apertura al pubblico con conseguente possibilità di vendita con orario continuato dalle ore 09.00 alle 21.00;
- che in data 19/05/2009 –Prot. 6635 la Eurospin Lazio Spa, in occasione della imminente apertura fissata per il 21 maggio p.v., formulava richiesta di operare con orario continuato;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 114/1998:

- concede facoltà agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- fa salva quanto disposto al comma IV sulla chiusura domenicale e festiva dell'esercizio;

RITENUTO compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nell'ordinanza n. 21/2005;

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Confcommercio, giusta nota del 12/06/2009-Prot.7921;

VISTO l'articolo 50 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

- 1) DI INTEGRARE, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le prescrizioni di cui all'art. 12 e 13 di cui all'allegato dell'ordinanza n. 21/2005.
- 2) DI CONFERMARE per la parte restante l'ordinanza n. 21 del 05/07/2005.
- 3) DI PROVVEDERE alla statuizione di cui al punto 1) come segue:

ART. 1 – ORARI GIORNALIERI.

1.1 - Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dei criteri di cui al presente provvedimento.

1.2 - Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un massimo di 13 ore giornaliere. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune.

ART. 2 – CHIUSURA DOMENICALE, FESTIVA ED INFRASETTIMANALE.

2.1- Salvo eventuali deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Per gli esercizi di vendita al dettaglio non è obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

2.2.- Gli esercenti che comunque intendessero usufruire di detta facoltà dovranno indicarlo nel cartello d'avviso al pubblico di cui all'art. 11 – comma 3 – del D. Lgs. N° 114/98 e al fine di non creare disorientamento nelle abitudini commerciali dei consumatori, potranno effettuare gli esercizi commerciali con prevalenza del settore alimentare, il giovedì pomeriggio, gli esercizi non alimentari il lunedì mattina o pomeriggio, o sabato pomeriggio, scegliendo liberamente la collocazione della mezza giornata di chiusura.

2.3 -La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria nella settimana pre-pasquale, nel mese di dicembre e fino al 06 gennaio, o quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva. Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.00. Gli esercizi con presenza del settore "alimentare" devono garantire il servizio al pubblico in caso di più di due festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività, salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio e 25 dicembre.

ART. 3 – CARTELLO ORARIO.

3.1 - Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, è fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario giornaliero e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelti, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, i medesimi dati dovranno, altresì, essere comunicati al Comune ai fini della vigilanza, con le seguenti modalità:

- per gli esercizi commerciali già operanti: almeno 15 giorni prima della variazione dell'orario attualmente praticato e già comunicato al Comune;
- per gli esercizi commerciali di nuova apertura: entro la data di inizio attività.

ART. 4 – DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

4.1- L'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di cui al precedente art. 2 è sospeso durante l'intero mese di dicembre, ad eccezione del giorno di Natale e del giorno di Santo Stefano. Non sono ammesse deroghe nelle seguenti otto giornate per l'intero territorio comunale:

1. 1 Gennaio
2. Pasqua
3. Lunedì dell'Angelo
4. 25 Aprile
5. 1 Maggio
6. 2 Giugno
7. 15 Agosto
8. 8 Dicembre
9. 25 Dicembre

4.2 - E' possibile derogare alla chiusura domenicale e festiva nella misura di n. 8 giornate scelte liberamente dagli operatori. Le giornate individuate liberamente, dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo all'Ufficio Commercio ed al Comando di Polizia Municipale. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n° 1 del 07/01/2000, art. 19, comma 9, è consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

ART. 5 – ESCLUSIONI.

5.1 - Non sono tenute al rispetto dei seguenti criteri, le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/98, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e precisamente:

1. rivendite di generi di monopolio;
2. esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici ed ai complessi turistici ed alberghieri;
3. esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie;
4. esercizi di vendita situati all'interno di sale cinematografiche;
5. rivendite di riviste e giornali;
6. gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie;
7. esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale.

ART. 6 – SANZIONI.

6.1 - Per la violazione alle norme di cui al presente provvedimento si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/98, la sanzione amministrativa da € **516,00 ad € 3.098,00**. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni avverrà a norma della Legge 689/81.

DEMANDA

a tutti gli organi di polizia in ambito comunale l'osservanza e la corretta applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

- la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli organi di polizia nell'ambito comunale;
- la più ampia diffusione mediatica sul territorio della presente ordinanza;

AVVERTE

- che, in caso di inottemperanza, si provvederà a sensi dell'art. 650 del Codice Penale; inoltre, indipendentemente dall'azione penale, potranno essere adottati i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore;
- che l'Amministrazione comunale si riserva inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, di sospendere o revocare la concessione d'uso dell'impianto.

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Regione Molise, entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Campomarino, lì 26 giugno 2009

ILSINDACO

F.to (dott. Francesco Cammilleri)